

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Facoltà di Giurisprudenza

Master universitario di secondo livello

DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA (MiDPI)

**L'ambigua estensione applicativa della confisca di prevenzione
all'evasione fiscale e all'autoriciclaggio**

Dott.ssa Anna Rita Francesca MAINO

Matricola n. 4713178

Anno Accademico 2017/2018

*“Credo nella ragione umana,
e nella libertà e nella giustizia
che dalla ragione scaturiscono.”*

(Leonardo Sciascia - *Le parrocchie di Regalpreta*, 1956)

L'ambigua estensione applicativa della confisca di prevenzione all'evasione fiscale e all'autoriciclaggio

INDICE

1. Premessa.....	6
2. La natura giuridica della confisca di prevenzione.....	9
3. La conformità ai principi di proporzione e (ir)retroattività.....	12
4. L'evoluzione applicativa: dalla criminalità organizzata agli illeciti economici.....	15
4.1. La confisca di prevenzione nei reati tributari: limiti e compatibilità.....	16
5. L'evasione fiscale: i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti del <i>socialmente pericoloso</i>	17
6. I rapporti della confisca di prevenzione con l'autoriciclaggio.....	20
7. I requisiti strutturali del procedimento di prevenzione.....	21
8. La garanzia del diritto di difesa e la tutela dei terzi.....	23
9. Conclusioni.....	25
Bibliografia.....	27
Giurisprudenza.....	30

L'ambigua estensione applicativa della confisca di prevenzione all'evasione fiscale e all'autoriciclaggio

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La natura giuridica della confisca di prevenzione. – 3. La conformità ai principi di proporzionalità e (ir)retroattività. – 4. L'evoluzione applicativa: dalla criminalità organizzata agli illeciti economici. – 4.1. La confisca di prevenzione nei reati tributari: limiti e compatibilità. – 5. L'evasione fiscale: i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti del *socialmente pericoloso*. – 6. I rapporti della confisca di prevenzione con l'autoriciclaggio. – 7. I requisiti strutturali del procedimento di prevenzione. – 8. La garanzia del diritto di difesa e la tutela dei terzi. – 9. Conclusioni.

1. Premessa

L'evoluzione legislativa italiana ed internazionale è sempre più orientata al contrasto ovvero alla prevenzione patrimoniale del crimine, palesando una tendenza crescente alla predisposizione di forme di confisca in assenza di condanna. Infatti, a latere del progressivo ampliamento delle confische penali – misura di sicurezza obbligatoria, per equivalente e a carico dell'ente – si colloca il potenziamento della confisca di prevenzione, soprattutto a seguito della sua estensione applicativa, intervenuta nel 2008 (d.l. n. 92/2008, conv. dalla l. n. 125/2008)¹.

In particolare, questa emergenza politico-criminale si è rivelata nell'ambito della lotta contro il crimine organizzato laddove l'ablazione di cospicui profitti illecitamente acquisiti è fondamentale per impedire – o limitare – il confluire di tali capitali nell'economia legale, che diversamente patirebbe l'alterazione delle leggi della concorrenza e del mercato².

Se “la prevenzione del crimine è una componente ontologicamente necessaria di ogni società organizzata”³ ed è un onere imprescindibile dello Stato, occorre che gli strumenti per mezzo dei quali essa si pratica siano efficaci, credibili e proporzionati⁴.

¹ F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161)*, Milano, 2017, 15-17.

² G. GRASSO, *Sub art. 240*, in M. ROMANO – G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, II ed., Milano, 2011, 604-606.

³ F. BRICOLA, *Scritti di diritto penale*, II, Parte speciale e legislazione complementare – Diritto penale dell'economia, Milano, 1997, 921.

⁴ F. BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 6/2015, 1520-1534.

Nel contesto attuale la confisca è l'istituto protagonista della lotta ai patrimoni illeciti, com'è dimostrato dalla progressiva "normalizzazione" della confisca *ante delictum* che investe beni di presunta provenienza illecita, poiché nella disponibilità anche indiretta di soggetti comunemente pericolosi e/o indiziati di taluni delitti, e dal valore sproporzionato rispetto alla capacità economica dei loro titolari. Nella prassi queste categorie soggettive includono anche il "pericoloso tributario", l'"evasore abituale" e il "corruttore seriale", a seconda delle pronunce giurisprudenziali. In aggiunta, si constata il superamento del tradizionale paradigma di profilassi etico-sociale tipico delle misure di prevenzione verso un moderno schema di cautela etico-economica, finalizzato alla tutela di un "ordine pubblico economico". Sicché questo recente strumento di opposizione ai reati economici ha abbandonato la sua essenza straordinaria per divenire una consueta tecnica di intervento⁵.

In ambito penale il termine "confisca" indica una pluralità di istituti che hanno in comune l'ablazione di un bene e la sua devoluzione allo Stato, ma differiscono per struttura, scopi e natura giuridica. Tuttavia, la confisca di prevenzione (art. 24 d.lgs. n. 159/2011) e la confisca allargata (art. 240-bis c.p.) sono associate dalla presunzione che determinati beni, acquistati in un frangente precipuo, abbiano un'origine illecita, benché mutino i presupposti applicativi. Questa eguale supposizione deve essere vinta, perché si possa ovviare dall'imposizione della misura⁶.

Le vicende storiche delle misure di prevenzione patrimoniali sono aggiornabili fino al presente ed un capitolo significativo è stato certamente scritto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia) che ha riorganizzato la materia. Inoltre, un recente orientamento sostiene che le misure di prevenzione siano altresì riconducibili alla criminalità dei *colletti bianchi*. Le prime pronunce riguardano l'evasore fiscale abituale, rispetto al quale non rileva l'accertamento del reato, bensì la pericolosità scaturente da fatti in grado di riscontrare l'abitualità delle condotte declinate dalle categorie di pericolosità. Pertanto, l'assidua e sistematica evasione fiscale integra la categoria soggettiva di applicazione, mentre in tal caso è insufficiente un comportamento isolato, ancorché delittuoso, per giustificare l'applicazione della confisca. Infatti, la reiterata evasione fiscale si incardina nella specie di pericolosità, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 4, lett. c) e b), d.lgs. n. 159/2011, poiché il soggetto si sostiene per mezzo dei traffici delittuosi ovvero vive del provento di attività illegali risultanti da redditi abusivi che scaturiscono dall'evasione fiscale. In seguito, tali indirizzi sono stati estesi anche al

⁵ V. MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2015, 15-25.

⁶ G. PIFFER, *Sanzioni patrimoniali e le varie ipotesi di confisca*. Master in Diritto Penale Dell'Impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore – Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale, Milano, 30 giugno 2018.

corrotto e al corrotto socialmente pericolosi ovvero al bancarottiere abituale. Dunque, questa “modernizzazione” delle misure patrimoniali ha determinato la caducazione della loro classica *ratio* contenitrice del disagio sociale e del dissenso politico, riflettendo, invece, un’evidente reazione alle contemporanee istanze di politica criminale⁷.

Invero, negli ultimi anni è maturata la consapevolezza che la sfida alla criminalità economico-finanziaria necessita di rimedi sempre più rapidi, ma egualmente rigorosi. La confisca di prevenzione, concepita per osteggiare ricchezze di natura mafiosa, è diventata assai frequente nella resistenza all’evasione fiscale ricorrente, alle frodi tributarie e ai reati fallimentari. Sarebbe, infatti, riduttivo limitarsi alle sole fattispecie di reato tipiche della criminalità organizzata, poiché è nota la coesistenza di delitti di matrice economica, considerato l’inferiore grado di rischio, la loro minore punibilità e la maggiore redditività. In quest’ottica, si ritiene che la confisca di prevenzione sia uno strumento più efficace, certamente più celere nell’esperibilità, poiché non occorre la verifica del nesso causale tra la commissione del reato e il bene da sottrarre; tuttavia, è doveroso l’accertamento del requisito soggettivo, della sproporzione tra il valore dei beni posseduti e l’ammontare dei redditi dichiarati oppure l’entità dell’attività economica posta in essere⁸.

L’aggressione alla genesi illecita della ricchezza e l’impedimento del suo reimpiego sono gli intenti principali delle misure di prevenzione in trattazione, tuttavia, dopo il superamento del requisito dell’attuale pericolosità del proposto, tali istituti giuridici tendono a contrastare la rischiosità del patrimonio. Invero, questa attenuazione preliminare non si riverbera sulla disapprovazione sociale, che tipicamente segue un provvedimento penale.

È pertanto indispensabile un’opportuna ponderazione degli interessi coinvolti, poiché oltre all’immediata limitazione dei diritti di iniziativa economica e di proprietà sussiste l’inevitabile – e sovente irreparabile – lesione della reputazione e dell’onore di persone anche estranee al crimine economico ed organizzato⁹.

⁷ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 5-7; 28-30.

⁸ A. TADINI, *Confisca di prevenzione ed evasione fiscale*, in *Rivista* 231, 4/2014, 53-55.

⁹ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell’evasione fiscale*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

2. La natura giuridica della confisca di prevenzione

Dalla natura giuridica della confisca di prevenzione discendono le funzioni che la misura può assolvere e ciò ha valenza prioritaria, perché la stessa non degeneri in una pena del sospetto¹⁰.

Il dibattito è cruciale, poiché genera l'estensione o meno di taluni principi del diritto sostanziale alla confisca in analisi. In sintesi, l'indole preventiva è giustificata dalla finalità di neutralizzare la reiterazione dell'attività delinquenziale attraverso il permanere della ricchezza illecita nella disponibilità del proposto; invece, quella sanzionatoria emerge dall'afflittività degli effetti della confisca. In più, la confisca di prevenzione non presuppone l'accertamento della responsabilità per la commissione di un reato, ma è finalizzata ad arginarne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi e, in concreto, impedisce l'utilizzo illecito di beni rispetto ai quali non è stata dimostrata la legittima acquisizione¹¹.

Nondimeno, la divergenza giurisprudenziale è stata superata dalle Sezioni Unite che hanno richiamato¹² e poi espressamente riconosciuto¹³ la natura preventiva, in armonia con i principi dell'ordinamento convenzionale.

Infatti, la Corte di legittimità ha conferito rilievo all'inedito principio di applicazione disgiunta, introdotto nel 2008, e ha condiviso la relazione che intercorre tra la pericolosità della persona e quella del bene, reputando ragionevole la presunzione secondo cui quest'ultimo sia stato acquistato con ogni vantaggio, diretto o indiretto, derivante dal reato, come se fosse affetto da una "patologia ontologica"¹⁴.

Dunque, chi sostiene l'essenza preventiva rimanda agli intenti delle misure di prevenzione patrimoniali, finalizzati ad osteggiare l'accumulazione di beni la cui illecita provenienza è incardinata nel nesso che intercorre tra gli stessi e certi soggetti socialmente pericolosi in grado di possederli; inoltre, bisogna puntualizzare che la pericolosità può anche non essere attuale, poiché la preoccupante compromissione ormai decorsa nel soggetto, sarebbe comunque imperitura nel bene geneticamente illecito¹⁵.

¹⁰ A. ALESSANDRI, *Confisca di prevenzione o pena del sospetto?*, Relazione presentata al seminario "Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca". Università Bocconi, Milano, 10 marzo 2017.

¹¹ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., 15-17.

Invece, per una tesi sulla natura civile della confisca di prevenzione, cfr., S. FINOCCHIARO, *La confisca "civile" dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, Milano, 2018. E' altresì trascurabile l'ulteriore tesi del *tertium genus* della confisca di prevenzione, collocata tra sanzione penale e provvedimento di prevenzione, associato ad una sanzione amministrativa, che dispiega gli effetti della misura di sicurezza di cui all'art. 240, co. 2, c.p. (Cass. Pen., Sez. Un., 3 luglio 1996 (dep. 17 luglio 1996), n. 18, Simonelli e altri, in *CED Cass.* n. 205263).

¹² Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci e altri, in *CED Cass.* n. 260244.

¹³ Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli e altri, in *CED Cass.* n. 262603.

¹⁴ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., 17.

¹⁵ F. MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 10-12.

Solo la prova dell'origine legittima del bene interrompe tale connessione¹⁶. Ne consegue che l'illiceità dell'acquisto perdura anche in caso di futura scomparsa del proposto o della sua nocività, valorizzando la neutra pericolosità del bene. Quindi, l'azione di prevenzione resta sempre ancorata ad uno specifico soggetto e solo come proiezione del suo agire si manifesta sulle entità economiche, che sono l'epilogo delle sue condotte antisociali. La Cassazione precisa che in questo settore – a differenza del d.lgs. n. 231/2001 – il procedimento di prevenzione è volto all'accertamento dell'esistenza o meno di espressioni di pericolosità da parte di un individuo e non è un processo instaurabile per constatare la responsabilità delle persone giuridiche per reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente. I beni, pertanto, rilevano solo in quanto connessi alla concreta esternazione della pericolosità di persone fisiche, potendo essere prima sequestrati e poi confiscati unicamente in relazione al valore che infondono al patrimonio delle stesse¹⁷.

Ulteriormente, dalla natura preventiva della confisca deriva la sua retroattività ossia l'impiego della legge in vigore al momento dell'accoglimento della misura. Invece, per quanto concerne l'onere probatorio, l'organo proponente deve dimostrare la sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale assieme all'illecita provenienza – anche per mezzo di presunzioni – mentre il proposto può fornire elementi che avvalorino la derivazione lecita dei beni medesimi¹⁸.

Altresì, circa l'ipotesi di confisca disgiunta nei confronti degli eredi o dei successori del proposto, sarebbe proprio la natura preventiva dell'istituto a consentire l'aggressione del bene illegittimamente acquisito da parte della persona pericolosa, asportandolo dall'economia legale. Poi, qualora si procedesse nei confronti di costoro non sussisterebbero divergenze con l'art. 111 Cost. di dubbia pertinenza del procedimento di prevenzione. È, invece, asserita la rilevanza del diritto di difesa sancito dall'art. 24, comma 2, Cost¹⁹. Difatti, nel procedimento di prevenzione al successore sono garantiti i mezzi di prova e di impugnazione disciplinati per il *de cuius*, poiché è duttile soltanto la conoscenza del successore rispetto ai fatti oggetto del giudizio. Dunque, non sussistono compromissioni del diritto di difesa o del principio del contraddittorio in quanto il proposto ha facoltà di avvalersi di tutte le argomentazioni efficaci per neutralizzare la confisca²⁰.

In conformità a questa propensione, se tale misura di prevenzione avesse natura sanzionatoria e l'illiceità congenita venisse meno con la morte dell'acquirente del bene, sarebbe

¹⁶ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 luglio 2001, Arcuri e altri c. Italia, n. 52024/99.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. I, 8 ottobre 2013 (dep. 5 dicembre 2013), n. 48882, San Carlo Invest.

¹⁸ F. MENDITTO, *Novità in materia di misure di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 5-6.

¹⁹ F. MENDITTO, *Le Sezioni Unite verso lo "statuto" della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la correlazione temporale*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 30-35.

²⁰ Corte Cost., ord., 30 luglio 2012, n. 216.

potenzialmente incompatibile con la CEDU, dovendo onorare tutte le garanzie della legalità penale e del giusto processo²¹. Anche la Corte Costituzionale²² si è allineata a queste interpretazioni, benché in dottrina non manchino autorevoli opinioni avverse, corroborate da precedenti giurisprudenziali²³.

In primis, la prevenzione dei reati non è proposito esclusivo delle misure *ante delictum*, poiché anche le pene e le misure di sicurezza tendono alla prevenzione speciale *post delictum*. In aggiunta, è eloquente l'interrogativo sulla sollecitudine del legislatore rivolta al passato dei beni e non, invece, al futuro reimpiego degli stessi da parte del proposto, come sarebbe ragionevole, considerate le peculiarità teleologiche delle misure di prevenzione. Invero, i beni detratti sono il provento di reati già posti in essere da coloro che sono riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti. Di conseguenza, si palesano gli autentici intendimenti delle misure di natura preventiva che, basandosi sulla sospetta consumazione di taluni reati, sanzionano condotte del passato e prevengono azioni future, secondo una prospettiva piuttosto analoga a quella delle tradizionali sanzioni penali²⁴.

Infatti, se la *ratio* della confisca è eliminare dal circuito economico beni di origine illegale, essa eccede quella delle misure di prevenzione, poiché comporta la definitiva sottrazione del bene da un contesto criminoso per inserirlo in altro lecito²⁵.

D'altra parte, il riferimento alla tutela della libera concorrenza non dovrebbe essere esasperato, poiché la confisca di prevenzione può intaccare anche il mero accumulo di ricchezza illecita, mentre la circolazione di tali capitali è contrastata dalla repressione penale del reimpiego, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio²⁶.

²¹ Trib. Napoli, Sez. App. mis. prev., 15 luglio 2011, *Pres. Del Balzo, Est. Menditto*.

²² Corte Cost., 9 giugno 2015, n. 106: «La misura di prevenzione patrimoniale della confisca è stata concepita, unitamente al sequestro, come strumento di contrasto nei confronti delle associazioni di tipo mafioso ed è stata introdotta nel sistema delle misure di prevenzione con l'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Con questo inserimento il legislatore aveva realizzato uno stretto collegamento tra misure personali e misure patrimoniali. È vero che, per effetto di alcune modificazioni legislative intervenute successivamente, tale presupposto, oggi, in alcuni casi, può mancare, ma non è questa una ragione che possa far ritenere mutata la natura della confisca, la quale continua a costituire una misura di prevenzione e ad essere applicata attraverso il relativo procedimento (Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, 26 giugno 2014, n. 4880/2015)».

²³ Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, Simonelli, in Cass. Pen., 1996, p. 3609, ove si afferma: «D'altra parte, anche avuto riguardo alle misure amministrative di sicurezza in senso stretto previste e disciplinate dal codice penale dagli artt. 199 a 240, dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordato, con particolare riferimento alla confisca, che tale istituto non si presenta sempre con identica natura e configurazione, ma assume caratteristiche peculiari in relazione alle diverse finalità che la legge le attribuisce e che, di conseguenza, la misura tende a realizzare».

²⁴ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione*, cit.

²⁵ A. M. MAUGERI, *La confisca di prevenzione: profili controversi nella più recente giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 6/2015, 1534-1535.

²⁶ FR. MAZZACUVA, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 4/2015, 240-242.

3. La conformità ai principi di proporzione e (ir)retroattività

La Corte Costituzionale ha sempre confermato il rispetto dei principi costituzionali da parte delle misure di prevenzione patrimoniali, nonostante la ponderata limitazione della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica, purché con la piena garanzia del diritto di difesa. Anche a seguito dell'introduzione del principio di applicazione disgiunta, non è mai stata riconosciuta l'incostituzionalità della confisca di prevenzione proposta entro cinque anni dalla morte del soggetto pericoloso (art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) oppure in caso di incapacità irreversibile del proposto. Di analogo avviso è la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sempre sostenuto la conformità delle misure di prevenzione patrimoniali italiane alla Cedu, poiché esse non presuppongono un reato e sono finalizzate alla prevenzione speciale da parte di persone considerate nocive. La stessa asserisce che ai fini della Convenzione una misura ha carattere sostanzialmente penale se è qualificata come tale nel diritto interno, se ha natura di sanzione e se è severa come questa²⁷.

Tuttavia, per dimostrare che gli auspici sottesi alla confisca dei proventi sono le istanze ripristinatorie e non quelle punitive occorre compararli con i requisiti di legalità e proporzione. Infatti, considerata l'inapplicabilità della presunzione di innocenza, il giudizio di proporzione demarca un limite alla sottrazione dei vantaggi illeciti. Per modulare l'ingerenza statale in caso di morte del proposto, la Cassazione²⁸ ha ritenuto di distinguere le posizioni soggettive degli eredi a seconda del grado di "consapevolezza di questi ultimi dell'attività illecita svolta dal loro dante causa e della genesi illecita dei cespiti patrimoniali oggetto della successione". Identica accortezza è apprezzabile anche nei confronti dei creditori fallimentari, poiché non è indiscutibile la prevalenza dell'interesse pubblico sulla *par condicio creditorum*²⁹. L'estensione della confisca di prevenzione rischia di essere sollecitata dalla vocazione collettiva di recuperare patrimoni illeciti, ma mentre in dottrina ciò sarebbe possibile, supposta la natura preventiva della misura, la medesima sarebbe incostituzionale se l'ablazione avvenisse mediante la dilatazione applicativa della confisca di cui all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, consentendo, in ipotesi, l'acquisizione della tangente anche nei confronti degli eredi del proposto pubblico ufficiale corrotto. Non si possono aggirare le garanzie penalistiche con il convincimento che tale sistema preventivo intacca il patrimonio e non la libertà personale³⁰.

²⁷ F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione e la confisca allargata*, cit., 40-41.

²⁸ Cfr. Cass. Pen., 28 settembre 2011, n. 3219.

²⁹ Cass. Pen., 22 marzo 2011, n. 16797, ribadendo la prevalenza del procedimento di prevenzione sulla procedura fallimentare, soluzione ora espressamente accolta dal codice antimafia che prevede una forma di tutela di tali soggetti all'interno dello stesso procedimento di prevenzione, ma soltanto qualora risultino soddisfatte determinate condizioni e nel limite del 60% del valore del bene o del prezzo inferiore ottenuto dalla vendita del bene medesimo.

³⁰ FR. MAZZACUVA, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione*, cit., 242-245.

Dopo i Pacchetti sicurezza del 2008 e 2009 che hanno svincolato le misure patrimoniali da quelle personali, stabilito l'irrelevanza dell'attualità della pericolosità sociale e ampliato le categorie soggettive dei preposti, il procedimento di prevenzione si avvicina ad un processo ai beni dell'individuo *socialmente* pericoloso, talché i presupposti oggettivi divengono fondamentali per circoscrivere l'ambito di applicazione delle misure e il perimetro dei proventi confiscabili. Oltre alla disponibilità degli stessi e alla non provata origine legale dei beni di sospetta fonte illecita, il requisito più critico è quello della sproporzione tra il loro valore e il reddito dichiarato dal proposto o la sua attività economica. Infatti, il concetto di proporzione è permeato dalla forte discrezionalità che contrassegna il tema della prevenzione patrimoniale. Mentre nella legge introduttiva delle misure di prevenzione (legge 13 settembre 1982, n. 646) la sperequazione tra lo stile di vita del proposto e i redditi dichiarati aveva valenza indiziaria tale da provare la genesi illecita degli incrementi patrimoniali, attualmente la sproporzione è un parametro indipendente, oggettivo, ma soprattutto alternativo al legame tra i beni e l'attività illecita. Tuttavia, la presunta radice illecita di un patrimonio asimmetrico rispetto ad un reddito legalmente prodotto sarebbe ammissibile qualora fosse riferita ad un individuo di cui è stata accertata la pericolosità sociale, come in caso di appartenenza ad un'associazione mafiosa o di pericolosità sociale qualificata. In verità, la sproporzione era stata concepita per un sistema in cui le misure personali e patrimoniali fossero connesse ovvero ci fosse un catalogo di reati presupposto; superati tali requisiti assieme all'attualità della pericolosità è dubbia la *ratio* di istituti storicamente basati sull'allarme sociale del soggetto destinatario. Pertanto, le misure di prevenzione *post delictum* sono disposte contraddittoriamente, se comminate nei confronti di un individuo già indiziato della commissione di un reato, dimostrando che la sua pericolosità sociale non è proiettata nel futuro, ma discende dalla sua precedente condotta illecita. Inoltre, mancando ogni vincolo di pertinenzialità tra i beni confiscabili e il reato da cui si desumono gli indizi di reità, è assai generico l'onere gravante sul proposto, che deve dimostrare la loro corretta acquisizione. Se ne deduce che tale sproporzione ovvero l'alternativa origine illecita dei beni potrebbero implicare la confisca complessiva di tutti i beni che il proposto ha occultato al fisco, replicando una prassi prevista *ex lege* per i soggetti qualificati, ma poco coerente per i destinatari comuni³¹.

In una recente pronuncia³², la Cassazione ha ritenuto che nel giudizio di sproporzione tra i beni del proposto e il reddito dichiarato sia ammesso l'uso di criteri indiziari per determinare le entità da comparare, comprese le medie statistiche ricavate dalle analisi ISTAT. Dunque, secondo la

³¹ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione*, cit., 4-10.

³² Cass. Pen., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 349, ric. Bosco.

Suprema Corte tali coefficienti possono legittimamente consentire la ricostruzione dei flussi reddituali del proposto, precisando altresì che per valutare la sproporzione rispetto alle entrate deve essere considerata la redditività netta ovverosia “ciò che risulta disponibile, operato lo scorporo delle spese di sostentamento familiare e mantenimento del tenore di vita”³³. Tuttavia, in un’ottica più garantista la V Sezione aveva in precedenza avallato che le tabelle elaborate dall’ISTAT dovessero essere considerate meramente indicative nella definizione della capacità di risparmio delle famiglie³⁴.

La proporzione è contemporaneamente “principio di giustizia e principio di garanzia dei cittadini contro gli arbitri del potere legislativo e giudiziario”³⁵, perciò è un imprescindibile canone di indirizzo dell’azione pubblica verso tutti i cittadini, presidiando le istanze di equità contro gli abusi dell’autorità. Nel diritto penale è il criterio che orienta la commisurazione della pena, pertanto un suo uso distorto invalida gli intenti della sanzione penale e tradisce i relativi principi costituzionali³⁶.

La recente conferma delle Sezioni Unite sulla natura preventiva della confisca ha riaffermato l’inapplicabilità del principio di irretroattività rispetto alle sanzioni, imponendo l’aderenza alla legge in vigore al momento dell’adozione del provvedimento. Questa posizione conduce alla conformità della norma operativa al tempo della scelta del provvedimento nel caso di persona pericolosa, poiché occorre intervenire sull’allarme presente, mentre nell’ipotesi di bene acquistato illecitamente – e quindi *pericoloso* – il persistere dell’illegalità implica l’applicazione della legge vigente all’atto di disposizione della misura³⁷. Anche la giurisprudenza della Corte EDU attualmente sostiene la retroattività³⁸.

Dalla natura della confisca si evince l’applicabilità della legge in vigore, poiché il mercato non deve essere intaccato da beni acquisiti illecitamente; infatti, il mero scorrere del tempo non muta il carattere intrinseco del patrimonio, ad eccezione dell’acquisto in buona fede da parte del terzo³⁹.

³³ S. UGOLINI, *L'utilizzabilità dei dati statistici elaborati dall'ISTAT*, in *Archivio Penale*, 3/2018, 2; 4-6.

³⁴ Cass. Pen., Sez. V, 4 febbraio 2016, ric. Fiammetta. Sulla necessaria ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti si veda Cass. Pen., Sez. II, 23 giugno 2014, n. 35628, ric. Palumbo e altri.

³⁵ Sul tema F. PALAZZO, *Il principio di proporzione come fondamento costituzionale di limiti sostanziali del diritto penale*, relazione al Convegno “L’approccio costituzionale al diritto penale del XXI secolo: le esperienze italiana e spagnola a confronto” (Modena, 8-9 ottobre 2010).

³⁶ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione*, cit.

³⁷ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., 17-18.

³⁸ Con riferimento all’inapplicabilità del principio d’irretroattività alla confisca di prevenzione è pertinente la lettura della decisione di inammissibilità della Commissione del 15 aprile 1991, ric. Marandino c. Italia.

³⁹ F. MENDITTO, *Le Sezioni Unite verso lo “statuto” della confisca di prevenzione*, cit., 37-38.

4. L'evoluzione applicativa: dalla criminalità organizzata agli illeciti economici

Le misure preventive sono state a lungo ipotizzate solo rispetto alla persona fisica. Il progresso normativo e giurisprudenziale non solo ha esteso la portata anche al patrimonio, ma ha determinato altresì la propagazione verso nuove categorie di pericolosità per stringenti esigenze di politica criminale. Infatti, è noto l'*iter* storico della disciplina diretta a contrastare efficacemente la criminalità organizzata anche attraverso l'espropriazione dei proventi di tali attività illecite⁴⁰.

L'incremento di nuove forme di pericolosità e l'aumento dei procedimenti di prevenzione patrimoniale rendono fisiologicamente corrente il tema pure nel panorama internazionale⁴¹, com'è stato valorizzato dall'ammissione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca⁴².

In dottrina taluno sostiene che sembra in auge il dogma *nullum crimen sine confiscatione* secondo cui l'autorità statale attribuisce all'istituto della confisca – e in particolare a quella di prevenzione – il primato della coercizione con qualche contaminazione generalpreventiva. Questa tendenza sarebbe in linea con la congettura che l'ablazione patrimoniale sia una risposta credibile, indefettibile ed immediata del potere giudiziario⁴³.

Partendo dalle finalità della confisca di prevenzione, le Sezioni Unite⁴⁴ hanno ribadito che l'evasione fiscale è un'attività illecita in sé anche quando non integra reato; inoltre, a prescindere dalla provenienza legale, i redditi non dichiarati non possono mai rilevare per provare la coerenza del patrimonio posseduto, e, infine, la provvista finanziaria che è stata accumulata grazie alla mancata denuncia degli imponibili è sempre un vantaggio economico

⁴⁰ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., 5-6.

⁴¹ Il d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137 ha dato attuazione alla Decisione quadro 2006/783/GAI del consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, includendo sia quelle penali che quelle disposte ai sensi degli artt. 24 e 34 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, co. 3, lett. d).

⁴² F. MENDITTO, *Novità in materia di misure di prevenzione*, cit., 1-3.

⁴³ V. MANES, *L'ultimo imperativo della politica criminale*, cit., 7-11.

⁴⁴ Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 13: «La confisca di prevenzione persegue (*ndr* rispetto a quella di cui all'art. 12 sexies, d.l. 356/1992) un più ampio fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima – siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita – che sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall'eventuale provenienza dei cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale. In altri termini, la finalità preventiva perseguita con lo strumento ablativo risiede nell'impedire che il sistema economico legale sia alterato da anomali accumuli di ricchezza di cui il soggetto possa disporre per il reimpiego nel circuito economico – finanziario, ragione per la quale devono considerarsi di provenienza illecita anche i redditi acquisiti per effetto dell'evasione fiscale». E ancora: «In conclusione sul tema appare utile citare la sentenza Sez. 1, 32032, 10 giugno 2013, Rv. 256450 che ha ritenuto applicabili le misure di prevenzione personali e patrimoniali, a soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi e che reinveste i relativi profitti in attività commerciali. Sul punto la Corte ha constatato che il soggetto dedito in modo massiccio e continuativo a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi quale «provento» di delitto, inteso quale sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, secondo l'insegnamento di Sez. Un., n. 9149, 3 luglio 1996, Rv. 205707».

ottenuto in modo illecito *ergo* è un provento di reato. Quindi, l'evasione fiscale ripetuta provoca l'inquinamento omnicomprensivo dell'economia, ma la confisca di prevenzione è legittima solo se l'illecito tributario è posto in essere da un soggetto socialmente pericoloso⁴⁵.

4.1. La confisca di prevenzione nei reati tributari: limiti e compatibilità

Riconosciuto l'avanzamento della confisca di prevenzione che prescinde da qualsiasi condanna e beneficia di talune agevolazioni probatorie, si eleva la sollecitudine affinché una misura emergenziale non diventi consuetudinaria. Tuttavia, anche le più encomiabili strategie di contrasto al crimine economico non possono ignorare le tutele sostanziali, gli equilibri processuali e le reazioni proporzionate da parte dell'ordinamento giuridico⁴⁶.

Rispetto agli illeciti tributari persiste una certa ambiguità da parte del nostro legislatore sia in tema di confisca sia in riferimento alla loro costante estromissione dal catalogo dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. n. 231/2001⁴⁷.

È possibile la confisca diretta del reato commesso dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto è rimasto nella disponibilità dell'ente; invece, non è praticabile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rispetto alla persona giuridica nel caso in cui non sia stato rinvenuto il profitto da reato tributario commesso da soggetti apicali o sottoposti, salvo che l'ente sia uno schermo fittizio⁴⁸.

Com'è noto il reato tributario ha natura plurioffensiva, dovendosi individuare il bene giuridico tutelato per la completa e tempestiva riscossione del tributo dovuto *ex lege* e per il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 74/2000 rilevano penalmente solo i fatti che sotto il profilo oggettivo e l'elemento psicologico ledono gli interessi fiscali ovvero i delitti di frode fiscale; inoltre, il presupposto dell'azione penale è l'evento dannoso di evasione, restando non più punite le condotte prodromiche⁴⁹.

Nello specifico, le Sezioni Unite⁵⁰ proibiscono che i proventi dell'evasione fiscale e i redditi leciti, ma elusi al fisco, siano considerati per computare la sproporzione dei profitti da confiscare rispetto al reddito o all'attività economica del proposto. È ordinario il ricorso alla confisca di prevenzione per contenere l'evasione fiscale, ricorrendo ai medesimi presidi di

⁴⁵ A. TADINI, *Confisca di prevenzione ed evasione fiscale*, cit., 61-63.

⁴⁶ M. ROMANO, *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2015, 39-43.

⁴⁷ N. MAZZACUVA, E. AMATI, *Diritto penale dell'economia*³, Padova, 2016, 50-55.

⁴⁸ Cass. Pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014.

⁴⁹ G. RISPOLI, *Il concetto di frode al fisco*, in C. DI GREGORIO - G. MAINOLFI - G. RISPOLI, *Confisca per equivalente e frode fiscale*, Milano, 2011, 6-12.

⁵⁰ Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, Imp. Repaci.

contrasto della criminalità organizzata. Infatti, la logica che supporta tale ragionamento è ispirata a quella della confisca all'impresa mafiosa in cui è vietato l'investimento dei proventi dell'evasione fiscale all'interno o a beneficio di un ente in origine *compliant*. Tale argomentazione consente di ricorrere alla fattispecie di autoriciclaggio per sanzionare il reimpiego del reddito tesaurizzato più severamente dei reati che presuppongono l'illecito di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p.⁵¹.

5. L'evasione fiscale: i presupposti della misura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti del *socialmente pericoloso*

Ai fini della confisca di prevenzione persiste il dilemma se i beni derivanti da attività economica celata al fisco debbano essere in ogni caso ritenuti di matrice illecita. Tuttavia, circa il requisito della sproporzione, che il proposto può sopraffare mediante allegazioni dalle quali si evinca la liceità dell'acquisto dei beni, assodato lo squilibrio tra il valore dei beni e il reddito certificato, non sarebbe meritevole di considerazione la potenziale conduzione di un'attività economica lecita, ma nascosta al fisco⁵².

Non è però unanime in giurisprudenza la posizione secondo cui i parametri di sproporzione siano alternativi, poiché si stima che la dichiarazione fiscale debba essere necessariamente annoverata in un'attività economica. Poi, anche qualora si riconoscesse la legalità di un'attività occultata al fisco, tale orientamento reputa che i redditi accumulati mediante evasione fiscale siano di derivazione illecita e perciò vadano confiscati. Dunque, nella prevenzione patrimoniale *ante delictum*, allegazioni difensive concernenti l'evasione fiscale non sono sufficienti a fronteggiare l'evidente disarmonia patrimoniale, ma non legittimano neppure la genesi dei beni⁵³.

Secondo una corrente giurisprudenziale meno remota⁵⁴ i redditi provenienti da una mansione legittima e non menzionata all'erario, assieme ai beni acquistati, non possono reputarsi come *frutto o reimpiego* di un'attività illecita. Poiché se il profitto è inteso come conseguenza economica immediata del reato, nell'evasione fiscale questo non figura, trattandosi piuttosto di risparmio di spesa. Ad ogni modo, sia nella confisca di prevenzione che in quella allargata – dove però la sproporzione dei beni è l'unico requisito oggettivo richiesto dalla legge per

⁵¹ A. M. MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell'evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 4/2015, 207-208.

⁵² Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2007-23 ottobre 2007, n. 39048.

⁵³ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione*, cit., 10-13.

⁵⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926, ric. Tarabugi.

l'applicazione della misura – persiste la medesima finalità di sottrarre a taluni individui, condannati o indiziati per reati di singolare gravità, quanto capitalizzato mediante esercizi illeciti; quindi, è lungi dall'intenzione dell'istituto sanzionare condotte di dichiarazione infedele, poiché queste subentrano in seguito alla produzione del reddito ed inoltre sono assistite da precipue fattispecie tributarie⁵⁵.

Occorre precisare che il semplice possesso di beni, anche se di cospicua entità, non è evocativo di giudizi concreti se non si acquisisce un adeguato materiale probatorio tale da suffragare la tesi dell'attività criminosa di colui che detiene i beni ed è candidato all'applicazione delle misure di prevenzione. Del resto per l'adozione di misure patrimoniali di carattere fiscale, il parametro della sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni interessati all'ablazione deve essere verificato in senso polidirezionale da parte dell'Amministrazione di finanziaria e dell'autorità giudiziaria. Infatti, tali poteri ispettivi si estendono anche al coniuge del proposto, ai figli conviventi nell'ultimo quinquennio, alle persone fisiche o giuridiche del cui patrimonio egli possa disporre direttamente o indirettamente, in tutto o in parte oppure risulti la sua capacità di determinare scelte e indirizzi della ricchezza. Sono altresì coinvolti in questa indagine patrimoniale coloro che presentano dichiarazioni dei redditi o dell'IVA anomale rispetto allo stile di vita condotto o alla potenzialità economica espressa al punto tale da poter presumere una loro implicazione in una frode “carosello”⁵⁶.

Da qualche anno, nell'ambito delle categorie di pericolosità sono state ricomprese le condotte di evasione fiscale, legittimando l'eventuale attribuzione delle misure preventive personali e patrimoniali. È quindi possibile l'applicazione all'evasore fiscale *socialmente pericoloso*, benché manchino limiti alle tipologie di attività o traffici delittuosi che consentono il sequestro e la confisca di patrimoni illecitamente accantonati. In questo contesto, però, la pericolosità è tratta da fatti che manifestano l'abitudine delle condotte descritte da quelle allarmanti, non dovendo essere accertato alcun fatto di reato. In giurisprudenza⁵⁷ la sistematica evasione fiscale è collocata nel concetto di pericolosità descritto dal combinato disposto degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 159/2011, poiché il soggetto vive di traffici delittuosi ovvero del

⁵⁵ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione*, cit., 13-15.

⁵⁶ G. MAINOLFI, *Le indagini patrimoniali*, in C. DI GREGORIO - G. MAINOLFI - G. RISPOLI, *Confisca per equivalente e frode fiscale*, cit., 102-108.

⁵⁷ Cass. Pen., Sez. I, 10 giugno 2013 (dep. 23 luglio 2013), n. 32032, De Angelis, *CED* 256450.

Il giudice di merito, nell'esaminare una proposta di applicazione di misura di prevenzione formulata nei confronti di indiziato di appartenere ad associazione mafiosa, aveva ritenuto la pericolosità *semplice* del proposto per il ruolo direttivo svolto nell'ambito di una composita associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali. Pur non emergendo elementi tipici di mafiosità la Corte di merito sottolineava le molteplici violazioni della disciplina tributaria, ripetute nel tempo e tali da consentire notevoli guadagni illeciti nonché la titolarità di ben undici società commerciali, fittiziamente intestate a terzi, strumento operativo per la consumazione degli illeciti tributari nel settore della rivendita di autovetture di grossa cilindrata.

provento dell'attività illecita di evasione fiscale, ancorché connessa all'esercizio di una professione in astratto legittima. Per ovviare alla commistione tra intervento preventivo e repressivo, ai fini dell'applicazione della misura la condotta deve essere abitudinaria, obiettivamente identificabile per mezzo di circostanze oggettive e fattuali, escludendo sospetti, illazioni, congetture. L'introduzione del criterio di applicazione disgiunta (art. 18 d.lgs. cit.) consente in ogni ipotesi l'applicazione della misura patrimoniale indipendentemente da quella personale, anche quando la persona è stata pericolosa in passato, non può disporsi un provvedimento individuale o questo non è più in atto, pur dovendosi accertare incidentalmente che la pericolosità sia un tempo esistita⁵⁸.

In aggiunta, l'*impresa dell'evasore fiscale* viene descritta sul prototipo del complesso aziendale mafioso in cui non si possono scindere i capitali illeciti da quelli riferibili ad eventuali condotte sane, perciò ad un individuo pericoloso, poiché dedito a ripetuti traffici illeciti o che vive, anche in parte, col provento degli stessi, è accollato uno stile di vita delittuoso da evasione fiscale, spesso derivate da false fatturazioni o da bancarotta fraudolenta⁵⁹.

È doveroso riportare che nell'elenco tassativo dei reati cui applicare le misure di prevenzione non sono stati inseriti quelli tributari e poi il riferimento ad *attività delittuose* di cui all'art. 1 del citato decreto non può coinvolgere ogni tipo di infrazione in materia. In aggiunta, non si dubita sull'illiceità dell'evasione fiscale - per quanto non rientrante nell'abuso del diritto⁶⁰ - ma ciò non giustifica la sottrazione di tutti i beni del proposto senza accertare se provengano o meno da fonti illecite, torcendo norme previste per la prevenzione *ante delictum* in presidi di contrasto all'infiltrazione illecita nell'economia⁶¹.

Infatti, l'evasione fiscale non rende di per sé criminale l'attività economica fonte dei redditi evasi, sebbene la difesa debba rigorosamente provare la provenienza lecita dei redditi sottratti al fisco⁶².

⁵⁸ F. MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale*, cit. 4-9.

⁵⁹ La giurisprudenza non ritiene possibile una scissione, in particolare in presenza di aziende inquinate. Il carattere unitario dell'azienda, che è il risultato combinato di capitali, beni strumentali, forza lavoro ed altre componenti, giuridicamente inglobati ed accomunati nel perseguimento del fine rappresentato dall'esercizio dell'impresa, secondo la definizione civilistica (art. 2555 c.c.), non consente di operare scissioni "tra parte lecita e parte illecita". Nell'azienda vari fattori che la compongono interagiscono finalisticamente e si integrano vicendevolmente dando luogo ad un'entità autonoma, senza possibilità di discernere l'apporto riferibile a componenti illecite da altre (Cass. Pen. Sez. V, 30 gennaio 2009 (dep. 30 aprile 2009), n. 17988, Baratta e altri, CED 244802).

⁶⁰ D. DEOTTO, *L'evasione fiscale non rientra nell'abuso del diritto*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 ottobre 2018.

⁶¹ M. DI LELLO FINUOLI, *La torsione della confisca di prevenzione*, cit., 15-18.

⁶² Cass. Pen., Sez. I, 28 maggio (20 giugno) 2013, n. 27189, Guarnieri Amelia, in *DeJure*, che precisa: «L'accertamento testimoniale, chiamato in via di surroga a fornire quella prova documentale che risulta mancante, tuttavia, proprio perché interveniente *ex post* a supplire una dichiarata irregolarità fiscale, deve essere oggetto, come accaduto nella fattispecie, di un pregnante vaglio da parte del giudice di merito potendo dette prove dichiarative infatti essere espressione di quella medesima capacità deviante che aveva indotto il soggetto ad evadere quegli stessi cespiti della cui esistenza ora ha interesse a provare solo perché ritiene conveniente farlo».

Infine, è interessante soffermarsi sulla disciplina della *voluntary disclosure* ed il supponibile collegamento con la prevenzione, materia che non viene considerata dal legislatore, al fine di escluderne l'applicazione per quei fatti di rilevanza penal-tributaria commessi dai contribuenti che avessero deciso di porre in essere il procedimento di emersione. Non dovrebbe ritenersi possibile che all'adesione al procedimento di regolarizzazione consegua l'attivazione di quello di prevenzione nei confronti del medesimo contribuente. Solo il profilo dell'abitudine della condotta permette di qualificare come *socialmente pericoloso* il proposto della confisca di prevenzione, poiché, in caso contrario, si legittimerebbe una generalizzazione applicativa della misura. Inoltre, mentre la procedura di regolarizzazione non elide ogni vantaggio fiscalmente illegittimo di cui il contribuente ha beneficiato nel corso degli anni, la *ratio* dell'ablazione patrimoniale è la sottrazione in capo al proposto di ogni profitto illecito fruito, potendo altresì retroagire *ad infinitum*. Pertanto, occorre monitorare che l'istituto non produca effetti travolgenti nonché irrimediabili confusioni di attività lecite e illecite⁶³.

6. I rapporti della confisca di prevenzione con l'autoriciclaggio

Sin dagli esordi dell'autoriciclaggio, autorevole dottrina aveva accolto questa nuova fattispecie come "un'inesauribile fonte di effetti perversi"⁶⁴.

I primi commentatori hanno negato che il reimpiego dei proventi dell'evasione fiscale potesse integrare il nuovo reato tributario, poiché in questi illeciti il profitto consisterebbe nel mancato depauperamento, senza un tangibile arricchimento da parte dell'agente. Finché, con la sentenza *Gubert*, n. 10561/2014⁶⁵, le Sezioni Unite hanno incluso il risparmio di spesa, inteso come tributo non pagato e idoneo ad essere qualificato come profitto confiscabile in via diretta, poiché il denaro non versato è un bene fungibile che può essere sottratto ai sensi degli artt. 240 o 322-ter c.p. Se, dunque, il profitto del reato rientra nel risparmio di spesa, qualunque investimento del medesimo, postergato all'evasione fiscale, potrebbe realizzare la condotta di autoriciclaggio. Tuttavia, poiché il risparmio di spesa si confonde nel patrimonio sociale, in caso di infedele dichiarazione dell'amministratore nell'interesse dell'ente, questi potrebbe essere accusato di autoriciclaggio, avendo reinvestito il denaro anche solo per pagare i dipendenti⁶⁶.

⁶³ S. M. RONCO, *Il contribuente fiscalmente pericoloso*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 21-27.

⁶⁴ F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015.

⁶⁵ Cass. Pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, *Gubert.*, in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014.

⁶⁶ Cfr. sul tema A. GALIMBERTI, *Pagò i dipendenti, condannato per omessa Iva*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 ottobre 2018.

Si ipotizza che fosse un intento di politica criminale applicare la fattispecie di autoriciclaggio, a seguito di evasione fiscale massiccia e reiterata nel tempo, considerati altresì il maggiore rigore sanzionatorio ed una certa agevolazione probatoria. Inoltre, la novella legislativa sottenderebbe la tutela dell'ordine economico, della concorrenza e dell'integrità dei mercati, minacciati dal destabilizzante denaro *sporco*⁶⁷.

Così, per non rinunciare alla razionalità della fattispecie bisognerebbe circoscriverne il ricorso alle ipotesi in cui le condotte di reinvestimento del profitto siano concretamente idonee ad eludere la scoperta della provenienza delittuosa. E ancora, per incriminazioni di autoriciclaggio presupposto da evasione fiscale occorrerebbe un preliminare accertamento dell'imposta evasa prima di addentrarsi sin da subito sull'autoriciclaggio⁶⁸.

7. I requisiti strutturali del procedimento di prevenzione

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 159/2011, l'azione di prevenzione può essere condotta anche indipendentemente dall'esercizio di quella penale. Questa autonomia è ormai consolidata, poiché sono assai evidenti le differenze funzionali e strutturali dei due procedimenti. Infatti, nell'*iter* penale il giudizio dipende da uno specifico fatto costituente reato, mentre in quello di prevenzione la decisione afferisce al vaglio di pericolosità di un soggetto rispetto a talune condotte che non realizzano inevitabilmente un illecito penale. Ne consegue l'insussistenza di ogni pregiudizialità dell'accertamento penale nonché un diverso *onus probandi*. Tuttavia, in riferimento ai medesimi fatti possono maturare divergenti valutazioni le cui motivazioni devono però essere esplicate⁶⁹.

Ciò discenderebbe dal dissimile oggetto dei due procedimenti, fondati su disparate contestazioni, infatti in un caso la pericolosità sociale consentirebbe la misura di prevenzione personale e l'ablazione dei beni di indiziaria origine illecita, nell'altro l'accertamento del reato

⁶⁷ Cfr. S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 238 il quale osserva che "l'immissione nei circuiti economici di denaro "sporco" determina un'alterazione dei meccanismi della libera concorrenza a causa della sua sottrazione alla legge della correlazione tra costi e profitti gravante sugli operatori onesti e risulta in grado anche di innescare ulteriori effetti criminogeni rispetto sia al fenomeno dell'usura che al corretto funzionamento del mercato del lavoro, così da porsi come un gravissimo ostacolo allo sviluppo economico".

Si osserverà altresì il recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio) da parte dell'Italia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 giugno 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). Fino ad oggi non esisteva una definizione di riciclaggio comune a tutti gli Stati dell'UE; ciò consentirà di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri per finalità di tipo penale. Cfr. sul tema V. VALLEFUOCO, *Reato di riciclaggio con regole uguali nei 28 Paesi della Ue*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 ottobre 2018.

⁶⁸ A. M. MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio*, cit., 222-225.

⁶⁹ Principio ribadito da Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2013 (dep. 19 giugno 2013), n. 26774, Chianese e altri.

cui seguirebbe la confisca del patrimonio sproporzionato al reddito dichiarato al fisco. Nondimeno, in caso di assoluzione possono essere riadoperate le circostanze di fatto verificate in sede penale. Gli atti del procedimento penale sono utilizzabili in quello di prevenzione, consentendo l'ampliamento del contraddittorio, infatti una testimonianza acquisita in questa fase ha un pregio maggiore rispetto a quella indiziante raccolta dalla polizia giudiziaria. Invece, le prove inutilizzabili o illegali ai sensi dell'art. 191 c.p.c. restano tali anche nel procedimento di prevenzione. Ad ogni modo, non è consentito alcun automatismo nella condivisione di atti e prove, poiché ogni rito deve conformarsi alle sue regole precipue disciplinate per i singoli stati del procedimento. L'unica attività più dirimpante consentita *ex lege* è il ricorso alle intercettazioni telefoniche (art. 78) per riscontrare che la persona sottoposta alla misura preventiva non perseveri nello svolgimento dell'attività che ha giustificato l'intervento dell'autorità. Infatti, gli elementi acquisiti per mezzo delle intercettazioni possono essere utilizzati solo per il prosieguo delle indagini e sono irrilevanti ai fini processuali.

L'atto di proposta dell'autorità giudiziaria e amministrativa determina l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale; l'udienza camerale si conforma ai principi del procedimento penale per garantire il diritto di difesa del proposto e dei terzi formali intestatari del bene, il Tribunale può disporre d'ufficio le prove necessarie così come il difensore può condurre indagini difensive, chiedere l'acquisizione dei verbali ovvero la citazione delle persone ascoltate durante l'inchiesta⁷⁰.

Infine, secondo la giurisprudenza, il decreto che conclude il procedimento di prevenzione ha l'efficacia di una sentenza, poiché il rito ha natura giurisdizionale⁷¹.

In aggiunta, una problematica fondamentale attiene alla potenziale espansione regressiva della confisca di prevenzione al di là dei limiti assicurati - fino ad ora - dalla prescrizione penale, implicando la possibilità di attingere a proventi derivanti da illeciti fiscali anche piuttosto risalenti nel tempo, in precedenza non sottoposti ad ablazione in ragione dell'irretroattività della misura confiscatoria per i reati tributari. Questa circostanza si rafforza ulteriormente se si commenta il regime di distribuzione dell'onere della prova, che comporta un significativo aggravamento degli adempimenti per il potenziale proposto, il quale deve dimostrare l'origine lecita, anche alquanto atavica, delle proprie ricchezze⁷².

⁷⁰ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., 41-45.

⁷¹ Cass. Pen., Sez. Un., 29 ottobre 2009 (dep. 8 gennaio 2010), n. 600, Galdieri, in *CED Cass*, n. 245174.

⁷² S. M. RONCO, *Il contribuente fiscalmente pericoloso*, cit., 20-21.

8. La garanzia del diritto di difesa e la tutela dei terzi

Poiché la confisca di prevenzione eccettua dalla prerogativa dell'attuale pericolosità del soggetto, prescinde da una precedente pronuncia di condanna penale – o di applicazione della pena su richiesta – e dal momento che essa si fonda su un presupposto oggettivamente più tenue di quello previsto per la sanzione penale, il diritto di difesa deve essere efficacemente garantito⁷³.

Ai sensi dell'art. 24 non rileva la titolarità formale dei beni confiscabili, bensì la disponibilità sostanziale, dovendosi disporre la misura ogni volta che sussiste il tentativo di celare il potere del proposto sul bene per mezzo dell'intestazione fittizia a terzi. Tuttavia, anche l'ipotesi della titolarità formale deve essere provata così come il permanere dell'autonoma utilizzabilità degli stessi da parte del proposto⁷⁴.

In merito allo standard probatorio le Sezioni Unite Spinelli hanno negato l'inversione dell'onere della prova, asserendo che sulla difesa incomba un mero onere di allegazione. Prima della riforma del 2008, l'art. 24 richiedeva “sufficienti indizi” per dimostrare che i beni derivassero da attività illecita o ne costituissero il reimpiego, mentre secondo l'interpretazione più garantista della versione vigente sono postulati indizi gravi, precisi e concordanti, quasi un'autentica prova indiziaria dell'illecita provenienza *ex art. 192 c.p.p.* Ebbene, la Cassazione nega l'introduzione di alcuna innovazione sul piano dell'intensità probatoria, ribadendo che la provenienza illecita del patrimonio debba essere rigorosamente dimostrata, anche mediante elementi indiziari, purché siano presenti gli imprescindibili coefficienti di gravità, precisione e concordanza. Accogliendo tale interpretazione, il Tribunale di Palermo⁷⁵ sostiene che un rigore probatorio superiore sia giustificato dallo sganciamento della misura patrimoniale da quella personale e, dunque, l'unico approdo della confisca di prevenzione sarebbe avvalorare l'origine illecita dei beni. Probabilmente, la Suprema Corte teme che esigere un maggiore onere dimostrativo comprometterebbe la bramata efficienza del sistema preventivo, alleggerito delle garanzie penalistiche⁷⁶.

In caso di redditi da evasione fiscale del “terzo intestatario” la disponibilità indiretta deve essere provata nel contraddittorio in cui il proposto e i terzi possono contestare gli elementi acquisiti per il sequestro, così come l'organo proponente può presentare ulteriori elementi. Il rapporto intercorrente tra le due categorie soggettive può essere attestato in alcuni casi da presunzioni *iuris tantum* in virtù delle persone coinvolte o della natura degli atti, affinché si giunga a ritenere

⁷³ A. M. MAUGERI, *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio*, cit., 214.

⁷⁴ F. MENDITTO, *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)*, cit., 34.

⁷⁵ Trib. Palermo, 25 ottobre 2010.

⁷⁶ A. M. MAUGERI, *La confisca di prevenzione: profili controversi*, cit. 1537-1538.

la disponibilità indiretta dei beni in capo al proposto. La giurisprudenza evoca la distinzione tra terzi destinatari estranei e terzi che abbiano vincoli in senso lato con il proposto (art. 19, comma 3), profilandosi talvolta una presunzione sull'accessibilità mediata dei beni. Qualora il terzo estraneo sia incapace ad acquisire la titolarità dei beni, ciò non è di per sé sufficiente a provare la fittizia intestazione. Il terzo deve allegare elementi idonei di qualunque natura per neutralizzare la disarmonia tra il valore del bene e il reddito dichiarato, palesando l'effettiva titolarità sul bene *in primis* attraverso la sua disponibilità economica. Tuttavia, nell'ipotesi in cui siano stati investiti dei capitali ingenti è necessario che siano fornite ulteriori tracce che avvalorino la legittimità dell'acquisto. Inoltre, i redditi da evasione fiscale segnalati dal terzo sono comunque illeciti ai fini dell'onere di allegazione⁷⁷.

La disciplina della tutela dei terzi creditori – dotati o meno di garanzie reali – è stata regolamentata con il d.lgs. n. 159/2011, in prima istanza criticato per l'eccessiva associazione con la protezione degli stessi nel procedimento fallimentare⁷⁸. In verità, la finalità conservativa del bene è tipica solo della procedura di prevenzione. Oltretutto, la tutela dei terzi è un'esigenza contingente, considerata la diffusa consapevolezza che il crimine da profitto vada contrastato anche mediante le diverse forme di confisca. Tuttavia, le plurime tipologie di misure ablativo generano insidie applicative, poiché possono definirsi *terzi* soggetti implicati a vario titolo nel sequestro e /o nella confisca dei beni. Un prototipo di classificazione considera i terzi eredi o aventi causa del titolare del bene, i terzi formali intestatari dei beni, i terzi titolari di diritti di credito, forniti o meno di diritti reali di garanzia sui beni ovvero i terzi interessati indirettamente dal provvedimento di prevenzione. Il Codice antimafia ha introdotto una significativa novità, disciplinando in modo organico la tutela dei terzi avulsi dal provvedimento di sequestro, prevedendo norme in tema di citazione in giudizio, declinando presupposti e modalità di tutela delle differenti categorie di terzi. Queste ultime riguardano soggetti diversi dai terzi intestatari, infatti si riferiscono ai titolari di diritti di credito, garantiti o meno da diritti reali di garanzia, ai terzi interessati titolari di diritti reali o personali di godimento e che partecipano in comunione. Inoltre, nel procedimento di prevenzione la tutela conferita ai terzi si esprime anche attraverso

⁷⁷ F. MENDITTO, *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale*, cit. 12-19.

⁷⁸ Cass. Pen., Sez. I, 22 marzo 2011, n. 16797: "E' principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui sulla procedura fallimentare deve prevalere la procedura preventiva, sia quando il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia – *a fortiori* – quando sia stato dichiarato successivamente alla sottoposizione del bene a vincolo reale. Tale priorità è ispirata dall'esigenza di privilegiare l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia, rispetto all'interesse meramente privatistico della *par condicio creditorum* perseguito dalla normativa fallimentare. Il superiore interesse muove altresì dall'esigenza di evitare che il bene venga rimesso in circolazione e meno che meno ritorni nella disponibilità del presunto mafioso, atteso che se è vero che il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità del bene, è altrettanto vero che la titolarità rimane in capo suo e che la disponibilità dello stesso può essere riacquistata, una volta che risulti un attivo al termine della procedura concorsuale".

la sospensione delle azioni esecutive e la loro estinzione all'esito della confisca. Invece, se i beni sono assoggettati a fallimento, il sequestro preventivo concomitante prevale, perché i creditori siano soddisfatti, armonizzando i due procedimenti. In aggiunta, l'accertamento dei diritti dei terzi e la loro buona fede accade, talvolta, nell'*iter* funzionale alla confisca, talaltra in quello di verifica dei crediti. Infine, l'erogazione delle somme spettanti ai terzi avviene in un peculiare procedimento nel corso del quale sono tutelati i crediti sorti prima del sequestro, purché ne sia provata l'esistenza assieme alla buona fede, all'incolpevole affidamento e alla previa escussione del patrimonio del proposto⁷⁹.

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale, il legislatore ha escluso dall'alveo di tutela i crediti (art. 52) derivanti da prestazioni riconducibili all'attività illecita o al reimpiego dei suoi proventi, evitando altresì che il proposto possa eludere gli effetti della confisca costituendo *ex ante* delle posizioni creditorie di comodo o simulandone *ex post* l'esistenza ed impedendo, infine, che il soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione possa ad ogni modo fruire dei proventi illeciti per svincolare dai debiti ciò che resta del suo patrimonio personale⁸⁰.

9. Conclusioni

Dall'osservazione della realtà contemporanea emerge una certa confusione – e talvolta sovrapposizione - tra prevenzione e repressione della criminalità. Infatti, l'ablazione patrimoniale è attualmente lo strumento più utilizzato per infondere le istanze della profilassi generale e speciale sia grazie alla maggiore rapidità del suo intervento sia per l'entità dei suoi effetti, talvolta ai limiti della sproporzione.

Pur condividendo la sollecitudine verso il contrasto al crimine economico ed organizzato, poiché mafie, corruzione ed evasione fiscale sono notoriamente le deformità più drammatiche del nostro Paese, non è al contempo rassicurante flettere principi e intenti di certi istituti per perseguire fini che non sono sempre l'*extrama ratio*.

Pertanto, la confisca di prevenzione non può travolgere acquisti che, ancorché illeciti, non sono corroborati da connessioni con quei reati pregnanti al verificarsi dei quali è legittima la prevenzione patrimoniale.

Analogamente, va monitorata l'espansione delle categorie soggettive dei destinatari di queste misure perché la politica della sana prevenzione non muti in quella del turpe sospetto.

⁷⁹ F. MENDITTO, *Confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori. Un difficile bilanciamento di interessi*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2; 9-12; 14-17; 28-29.

⁸⁰ Corte Cost., 28 maggio 2015, n. 94.

Inoltre, considerate le implicazioni assai invasive dell'istituto in commento, nonché la perpetuità dei suoi effetti, sarebbe opportuno propendere per una coraggiosa pronuncia circa la natura penale della confisca di prevenzione, associando alla stessa le tipiche garanzie previste dal nostro ordinamento.

La ricerca di un punto di equilibrio tra le varie misure di ablazione patrimoniale pare un'esigenza riconosciuta nonostante il dibattito dottrinale, ma soprattutto giurisprudenziale, resti piuttosto tenue e dilazionato.

Le comprensibili apprensioni per il terrorismo, la criminalità organizzata ed economico-finanziaria, come ogni altra sensata aspirazione di politica criminale, non possono essere governate da approcci emergenziali se non si tratta di urgenze impellenti, bensì di problematiche persistenti; comprensibilmente, taluni frangenti sono più critici di altri, ma se non si procede con un razionale indirizzo è alquanto probabile l'impossibilità di retrocedere, dopo aver consolidato certe opzioni legislative e giudiziarie.

Se la confisca di prevenzione è un istituto speciale, lo snellimento dei suoi presupposti applicativi non può che determinarne la diffusione nella prassi.

In definitiva, l'ossequio del principio di proporzione – soprattutto in ambiti così sensibili e ricorrenti - resta la garanzia cui ci si deve riferire stabilmente, perché il sistema corrisponda a ciascuno il suo.

Bibliografia

- ALBERICI D., *Manager punibili per le funzioni esercitate*, in *ItaliaOggi*, 26 settembre 2018
- ASSOCIAZIONE TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE (ASPP), *La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso*, Atti del Convegno, Cagliari 29-31 ottobre 2015, Milano, 2016
- BARGI A. - CISTERNA A., (a cura di), *La giustizia patrimoniale penale*, Torino, 2011
- BASILE F., *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 6/2015
- BRICOLA F., *Scritti di diritto penale*, II, Parte speciale e legislazione complementare – Diritto penale dell'economia, Milano, 1997
- BRIZZI F. - CAPECCHI G. - FICHERA G., *Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi*, Torino, 2013
- CASSANO F., (a cura di), *Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il 'pacchetto sicurezza'*, Roma, 2009
- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, *Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali*, Circolare n. 1/2018
- DEOTTO D., *L'evasione fiscale non rientra nell'abuso del diritto*, in *Il Sole 24 Ore*, 31 ottobre 2018
- DE STEFANIS C., *Mafia, un tutor anti-infiltrazioni*, in *ItaliaOggi*, 6 novembre 2018
- DI GREGORIO C. - MAINOLFI G. - RISPOLI G., *Confisca per equivalente e frode fiscale*, Milano, 2011
- DI LELLO FINUOLI M., *La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell'evasione fiscale*, in *Dir. pen. cont.*, 2015
- FINOCCHIARO S., *La confisca "civile" dei proventi da reato. Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation*, Milano, 2018
- FONDAROLI D., *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale: ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche*, Bologna, 2007
- GALIMBERTI A., *Pagò i dipendenti, condannato per omessa Iva*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 ottobre 2018
- GIARDA A., PERINI A., VARRASO G., (a cura di), *La nuova giustizia penale tributaria*, Milano, 2016
- IORIO A., *Confisca obbligatoria a chi riceve compensi per fatturare il falso*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 settembre 2018
- IORIO A., *Il concorso esclude il secondo reato*, in *Il Sole 24 Ore*, 26 luglio 2018

MANES V., *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2015

MANGIONE A., *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Milano, 2001

MAUGERI A. M., *La confisca di prevenzione: profili controversi nella più recente giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 6/2015

MAUGERI A. M., *La lotta all'evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell'evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 4/2015

MAZZACUVA FR., *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 4/2015

MAZZACUVA N., AMATI E., *Diritto penale dell'economia*³, Padova, 2016

MENDITTO F., *Confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori. Un difficile bilanciamento di interessi*, in *Dir. pen. cont.*, 2015

MENDITTO F., *La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014

MENDITTO F., *Le confische di prevenzione e penali: la tutela dei terzi*, Milano, 2015

MENDITTO F., *Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161)*, Milano, 2017

MENDITTO F., *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali – La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92*, Milano, 2012

MENDITTO F., *Le Sezioni Unite verso lo "statuto" della confisca di prevenzione: la natura giuridica, la retroattività e la correlazione temporale*, in *Dir. pen. cont.*, 2014

MENDITTO F., *Novità in materia di misure di prevenzione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017

MENDITTO F., *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto*, in *Dir. pen. cont.*, 2016

MONTAGNA M., (a cura di), *Gli accertamenti complementari*, Torino, 2011

NEGRI G., *Autoriciclaggio escluso se i beni non tornano nell'economia legale*, *Il Sole 24 Ore*, 6 luglio 2018

NICOSIA E., *La confisca, le confische: funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012

ROMANO M., *Confisca, responsabilità degli enti, reati tributari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2015

ROMANO M. - GRASSO G., *Commentario sistematico del codice penale*, II ed., Milano, 2011

RONCO S. M., *Il contribuente fiscalmente pericoloso*, in *Dir. pen. cont.*, 2016

SGUBBI F., *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 1/2015

TADINI A., *Confisca di prevenzione ed evasione fiscale*, in *Rivista 231*, 4/2014

TREGLIA S., *Evasore fiscale e confisca di prevenzione: escluso l'automatismo*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 1/2018

UGOLINI S., *L'utilizzabilità dei dati statistici elaborati dall'ISTAT*, in *Archivio Penale*, 3/2018

VALLEFUOCO V., *Reato di riciclaggio con regole uguali nei 28 Paesi della Ue*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 ottobre 2018

Giurisprudenza

Trib. Palermo, 25 ottobre 2010

Trib. Napoli, Sez. App. mis. prev., 15 luglio 2011, *Pres. Del Balzo, Est. Menditto*

Cass. Pen., 22 marzo 2011, n. 16797

Cass. Pen., 28 settembre 2011, n. 3219

Cass. Pen., Sez. I, 22 marzo 2011, n. 16797

Cass. Pen., Sez. I, 28 maggio (20 giugno) 2013, n. 27189, Guarnieri Amelia, in *DeJure*

Cass. Pen., Sez. I, 10 giugno 2013 (dep. 23 luglio 2013), n. 32032, De Angelis, *CED* 256450

Cass. Pen., Sez. I, 8 ottobre 2013 (dep. 5 dicembre 2013), n. 48882, San Carlo Invest

Cass. Pen., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 349, ric. Bosco

Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2013 (dep. 19 giugno 2013), n. 26774, Chianese e altri

Cass. Pen., Sez. II, 23 giugno 2014, n. 35628, ric. Palumbo e altri

Cass. Pen., Sez. III, 11 Settembre 2018, n. 40323

Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2007-23 ottobre 2007, n. 39048

Cass. Pen., Sez. V, 4 febbraio 2016, ric. Fiammetta

Cass. Pen., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926, ric. Tarabugi

Cass. Pen., Sez. Un., 3 luglio 1996, Simonelli, in Cass. Pen., 1996

Cass. Pen., Sez. Un., 29 ottobre 2009, n. 600, Galdieri, in *CED Cass*, n. 245174

Cass. Pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, in *Dir. pen. cont.*, 12 marzo 2014

Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 13

Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 33451, Repaci e altri, in *CED Cass*, n. 260244

Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 4880, Spinelli e altri, in *CED Cass*, n. 262603

Corte Cost., ord., 30 luglio 2012, n. 216

Corte Cost., 28 maggio 2015, n. 94

Corte Cost., 9 giugno 2015, n. 106

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 luglio 2001, Arcuri e altri c. Italia, n. 52024/99

